



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 78 del 18 Novembre 2025

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega:

- **COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA** relativo al provvedimento di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al procedimento n. 288 pfi 25-26 ed applicazione della sanzione ex art.126 del C.G.S. adottato nei confronti dei Sig. Serafino CONDOLUCI e della società ASD SPORTING MELICUCCO.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 17 Novembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|---------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Andrea | FERRARA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio | TALLARICO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO N. 11 della Società A.S.D. DELIESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 6.11.2025 (Squalifica giocatore TRENTINELLA Pasquale per TRE giornate, inibizione Dirigente ITALIANO Biagio fino al 31.12.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

-a) che dal referto arbitrale risulta:

- che al 31° minuto del primo tempo, su segnalazione del primo assistente, l'arbitro espelle dalla panchina per proteste il calciatore della A.S.D. Deliese, Sig. Pasquale Trentinella;
- che al 34° minuto sempre del primo tempo - su segnalazione del primo assistente - l'arbitro espelle dalla panchina il Dirigente addetto agli Ufficiali di Gara, Sig. Italiano Biagio, per ripetute proteste, offese ed ingiurie rivolte allo stesso assistente;

-b) che le condotte dei tesserati sono compiutamente dettagliate nel rapporto del primo assistente e integrano le violazioni accertate, consistenti nell'aver rivolto all'assistente reiterate espressioni ingiuriose e irraguardose;

-c) che la sanzione inflitta dal primo giudice a entrambi i tesserati della Società A.S.D. Deliese è congrua ed adeguata all'entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

respinge il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n.12 della società A.S.D. FUTSAL MORELLI 15

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.69 del 30.10.2025 (Punizione sportiva perdita della gara – A.S.D. C5 Città di Rende vs A.S.D. Futsal Morelli 15 con il punteggio 0-6; ammenda € 100,00; Penalizzazione di UN (1) punto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RITENUTO

-a) che dal referto arbitrale risulta che la distinta consegnata dalla società A.S.D. Futsal Morelli 15 e la documentazione allegata presentava alcune irregolarità e precisamente:

1) l'assenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale;

2) tutte le liste dei calciatori consegnate non erano state sottoscritte né dal dirigente accompagnatore ufficiale (perché assente) né dal capitano della squadra riportato in distinta con il nr. 4 Sig. Rota Salvatore, non riconosciuto personalmente fino a quel momento;

3) la mancanza di nr. 2 documenti di riconoscimento di due calciatori iscritti in distinta;

4) il documento del giocatore iscritto in distinta con il nr. 1, Sig. De Rose Armando, era costituito dalla fotocopia non autenticata di un documento temporaneo rilasciato dal Comune di residenza.

Fatte presenti le irregolarità, il direttore di gara comunicava che le manchevolezze avrebbero potuto essere sanate, purché entro un periodo pari ad un tempo di gara (30 minuti).

Tuttavia, i tesserati della società A.S.D. Futsal Morelli 15, comunicavano verbalmente al direttore di gara che, se non avesse ammesso al gioco il nr. 1 De Rose Armando (munito di fotocopia di richiesta di emissione carta di identità elettronica), si sarebbero rifiutati di prendere parte al gioco.

Malgrado le nuove sollecitazioni da parte del Direttore di gara di rimediare alla situazione irregolare la società A.S.D. Futsal Morelli 15 non provvedeva nel tempo regolamentariamente previsto di 30 minuti, omettendo di consegnare la distinta di gara, previa esclusione del calciatore di cui era stata impossibile l'identificazione.

Nella descritta situazione, alle ore 15:00, trascorso il tempo di attesa pari ad un tempo di gioco, l'arbitro comunicava che, pertanto, la gara non poteva avere regolare svolgimento per la mancanza dei requisiti necessari al fine dell'identificazione delle persone ammesse a prendere parte alla gara in qualità rispettivamente di calciatori e dirigenti.

-b) La Società reclamante deduce che il documento del giocatore De Rose Armando era da considerarsi idoneo ai fini del riconoscimento e che, inoltre, l'arbitro aveva rifiutato di provvedere in altro modo all'identificazione (in particolare: verifica del calciatore tramite il responsabile della delegazione e del responsabile degli arbitri; rigetto della proposta di consentire al calciatore di prendere parte alla gara rimettendo le decisioni circa la sua regolarità al Giudice Sportivo; riconoscimento del giocatore per il tramite della Forze dell'Ordine).

E chiede, pertanto, la società reclamante, la ripetizione della gara, in cui la stessa A.S.D. Futsal Morelli 15 ha subito la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

-c) Il reclamo è infondato.

Secondo quanto dispone l'art. 71 NOIF (*Identificazione dei calciatori e delle calciatrici*):

1. L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori e le calciatrici, e di consentire la loro partecipazione alla gara, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

a) attraverso la propria personale conoscenza;

b) mediante un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;

c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;

d) mediante apposite tessere (o attestazioni sostitutive) eventualmente rilasciate, anche in modo telematico, dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati.

Nel caso di specie, la società A.S.D. Futsal Morelli 15, ai fini dell'identificazione del calciatore De Rose

Armando, ha presentato una fotocopia non autenticata di un documento privo di ogni efficacia ai fini del riconoscimento del soggetto.

E, colpevolmente, ha ritenuto di non consegnare la distinta di gara, rifiutando in definitiva di disputare l'incontro, quando avrebbe potuto escludere il calciatore di cui era impossibile l'identificazione.

-d) Le ulteriori argomentazioni della Società reclamante, che asserisce che l'arbitro non avrebbe atteso la mezz'ora di tolleranza perché nella struttura era programmato altro evento e che si sarebbe rifiutato di fare luogo all'incontro dichiarando uno stato di disagio psicologico) non hanno alcun fondamento e sono smentite dal puntuale rapporto arbitrale (che costituisce prova privilegiata ai sensi dell'art. 61 C.G.S.) e dal fatto che la Futsal Morelli non consegnò mai allo stesso arbitro la distinta di gara (infatti non allegata al rapporto predetto), dimostrando - di fatto - il rifiuto a prendervi parte.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 13 della Società U.S.D. PAOLANA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 6.11.2025 (Squalifica Preparatore dei Portieri SPINGOLA Francesco fino al 31.12.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RITENUTO

- a) che dal referto arbitrale risulta che al 34° minuto del 2° tempo il primo assistente richiamava l'attenzione dell'arbitro per fare espellere il preparatore dei portieri della Paolana, Sig. Spingola Francesco in quanto mancava di rispetto nei suoi confronti non stando seduto e protestando su ogni decisione - fino al punto di "mandare a quel paese" - del direttore di gara per non aver concesso un calcio di rigore;
- b) che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva in relazione a fatti che devono ricondursi ad una condotta irraguardosa nei confronti dell'Ufficiale di Gara;

P.Q.M.

riduce la squalifica a carico di SPINGOLA Francesco fino al 30 novembre 2025;

Dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 14 proposto da Antonelli Roberto, Mercuri Fabio, Sinopoli Daniele e Mercuri Francesco Junio

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 6.11.2025 (Squalifica ANTONELLI Roberto, MERCURI Fabio, SINOPOLI Daniele per QUATTRO giornate di gara; Inibizione di MERCURI Francesco Junior fino al 7.1.2026).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito in rappresentanza della Società reclamante l'Avv. Santo Tomasello;

OSSERVA

1.- In data 7.11.2024 dalla casella pec asdmelicuccocalcio@pec.it perveniva alla casella pec giustiziasportiva@pec.crcalabria.it una comunicazione, avente ad oggetto:

"reclamo innanzi corte sportiva d'appello" del seguente tenore:

"Buongiorno, questa per fare un reclamo alla giustizia sportiva sul comunicato n. 73 del 06/11/2025 per i fatti accaduti tra il San Gaetano Catanoso (Croce Valanidi) ed il Melicucco Calcio valevole per il campionato di 1 categoria girone d.

Tale richiesta per chiedere udienza e discutere dei provvedimenti presi.

Avv. Tomasello Santo -foro di Palmi- c.f. TMSNT92M03I537C Sarà il nostro legale in allegato tassa quietanzata

Cordiali Saluti

A.S.D. MELICUCCO CALCIO"

La comunicazione posta all'interno del messaggio postale, non recava alcuna sottoscrizione.

2.- Con atto dell'11 novembre 2025, denominato *Memorie difensive* l'Avvocato Santo Tomasello, difensore (giusta per procura in calce) dei sigg.ri Antonelli Roberto, Mercuri Fabio, Sinopoli Daniele e Mercuri Francesco Junio, tutti tesserati per la A.S.D. Melicucco Calcio, chiedeva la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 73 del 6.11.2025, con cui Antonelli Roberto, Mercuri Fabio e Sinopoli Daniele erano stati squalificati per quattro giornate di gara e Mercuri Francesco Junio era stato inibito fino al 7.1.2026.

3.- Il reclamo è inammissibile.

Invero, anche a voler considerare il contenuto della generica PEC del 7.11.2024 come preavviso di reclamo - e pur tralasciando la difformità soggettiva tra chi ha inviato il preavviso e chi ha poi proposto il ricorso - deve rilevarsi che tale preavviso, trasmesso dalla casella postale della società Melicucco Calcio all'interno del messaggio di posta, risulta privo di sottoscrizione e, dunque, di attestazione dell'autenticità del soggetto mittente.

Ne consegue la nullità dell'atto e la sua inefficacia, con conseguente superfluità dell'esame delle doglianze dei ricorrenti, da ritenersi pertanto assorbite.

Come precisato dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 12/2021; decisione n. 32/2022) in virtù del rinvio ai principi e alle norme generali del processo civile, di cui al comma 6, art. 2, CGS CONI, deve farsi applicazione al processo sportivo delle disposizioni di cui all'art 125 c.p.c. (che impone la sottoscrizione dell'atto a pena di nullità/inesistenza), al D.lgs. n. 82/2005, c.d. codice delle amministrazioni digitali (in tema di sottoscrizione digitale dell'atto), e alla L. 53/1994 (sulla notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi).

In tal guisa, gli atti del processo sportivo, «per avere valenza giuridica, devono rispettare i requisiti previsti dalla richiamata normativa che governa i processi della digitalizzazione e dei procedimenti giurisdizionali e giustiziali telematici».

La disciplina della posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. v-bis, CAD) quale sistema di comunicazione - valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994 - è sicuramente in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, ma non garantisce il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti.

In altre parole, la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, debbono rispettare determinati requisiti.

La medesima giurisprudenza sopra richiamata, con specifico riferimento all'obbligo di sottoscrizione degli atti, ha chiarito, inoltre, che «non è da trascurare che l'ordinamento giuridico statale è improntato al formalismo giuridico inteso quale elemento di idoneità di atti e negozi a produrre effetti giuridici vincolanti, con la conseguenza che la mancanza di presupposti formali inficia la sostanza dei provvedimenti. È quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa più volte e recentemente proprio in tema di sottoscrizione di atti, affermando che «la sottoscrizione di un provvedimento amministrativo costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire con certezza la riferibilità dell'atto al suo autore, è da considerare vizio insanabile che ne determina la nullità» (T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 15 giugno 2020, n. 186); orbene, a nessuno sfugge che gli atti dell'ordinamento sportivo e del processo sportivo sono atti amministrativi, tant'è che si discute di attività giustiziale e non giurisdizionale (si veda sul punto la decisione del Collegio di Garanzia n. 31/20), per la qual cosa pertinente è il richiamo alla citata giurisprudenza in punto di atti formali, che, unitamente alla disciplina processualistica in ambito civile, costituiscono i due binari su cui innervare i principi cardine dell'ordinamento di settore».

Così ragionando, dunque, risulta evidente che, nel caso in esame, il preavviso di reclamo costituisce un atto di impulso del procedimento dinanzi alla Giustizia Sportiva (sia essa Nazionale o Territoriale) e che, in quanto tale, deve rispettare i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla normativa processuale del CONI e della Federazione.

E infatti, a maggior suffragio di tale conclusione, si pongono le norme regolamentari della FIGC: al Capo IV ("Norme generali sul procedimento"), all'art. 49 ("Ricorsi e reclami"), comma 4, del Codice di Giustizia FIGC si dispone espressamente che «I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili».

Orbene, nel caso di specie, è fuor di dubbio che (al di là della denunciata genericità e della rilevata discrasia soggettiva) il preavviso di reclamo sia privo di sottoscrizione.

In conclusione, per le ragioni anzidette, la mancata sottoscrizione del preannuncio di reclamo da parte della società Melicucco Calcio, pur trasmesso via PEC, rende l'atto stesso inammissibile e travolge l'efficacia dell'intero procedimento per cui è causa.

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile;

Dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 288 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Beniamino CONDOLUCI, e della società ASD SPORTING MELICUCCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Beniamino CONDOLUCI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Melicucco, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società rappresentata, attraverso un comunicato stampa della A.S.D. Sporting Melicucco pubblicato in data 5.10.2025 dalle testate online "calabriefutsal.it" e "rcsport.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell'onore, del prestigio e della reputazione propri della classe arbitrale;

ASD SPORTING MELICUCCO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Beniamino Condoluci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Beniamino CONDOLUCI,
 - Società ASD SPORTING MELICUCCO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Beniamino Condoluci;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Beniamino CONDOLUCI,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SPORTING MELICUCCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina